



COMUNE DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI, LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI

*Approvato con deliberazione n.167 del Consiglio Comunale in data 21/12/2000
Modificato con deliberazione n.102 del Consiglio Comunale in data 18/12/2003
Modificato con deliberazione n.65 del Consiglio Comunale in data 19/10/2007
Modificato con deliberazione n.48 del Consiglio Comunale in data 29/4/2009*

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (oggetto del regolamento)
- Art. 2 (aree disponibili e periodi d'occupazione temporanea)
- Art. 3 (requisiti per la concessione delle aree)
- Art. 4 (condizioni per il rilascio della licenza comunale di esercizio)
- Art. 5 (presentazione domande di concessione delle aree)
- Art. 6 (obblighi del concessionario dell'area)
- Art. 7 (deposito cauzionale)

TITOLO II: TRADIZIONALE LUNA PARK PER LA FESTIVITÀ DI S. ANSELMO

- Art. 8 (durata del Parco)
- Art. 9 (individuazione delle aree)
- Art. 10 (organico del Parco)
- Art. 11 ABROGATO
- Art. 12 (attrazioni accessorie)
- Art. 13 (titoli di preferenza)
- Art. 14 (modalità di presentazione della domanda)
- Art. 15 (obblighi del concessionario)
- Art. 16 (sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi)
- Art. 17 (sostituzione temporanea dell'attrazione)
- Art. 18 (rinunce e aspettative)
- Art. 19 (subentri)
- Art. 20 (sostituzione definitiva dell'attrazione)
- Art. 21 (Commissione Interna)

TITOLO III: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DI S. ANSELMO

- Art. 22 (definizione di commercio su aree pubbliche)
- Art. 23 (individuazione delle aree)
- Art. 24 (modalità di presentazione della domanda)
- Art. 25 (assegnazione dei posteggi)
- Art. 26 (rotazione dei concessionari)
- Art. 27 (obblighi del concessionario)
- Art. 28 (subingresso e decadenza)

TITOLO IV: CIRCHI EQUESTRI

- Art. 29 (aree per l'installazione di spettacoli circensi)
- Art. 30 (classificazione dei circhi equestri)
- Art. 31 (concessione dell'area)
- Art. 32 (presentazione delle domande)
- Art. 33 (titoli di priorità)
- Art. 34 (obblighi del concessionario)
- Art. 35 (tutela delle specie animali)

TITOLO V: SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

- Art. 36 (sanzioni- principi generali-)
- Art. 37 (sanzioni accessorie)

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38 (rinvio ad altre norme)
- Art. 39 (disposizioni transitorie)
- Art. 40 (entrata in vigore del presente regolamento)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione d'aree comunali (patrimoniali e demaniali) per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e dei parchi di divertimento, ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché le modalità di svolgimento di tali manifestazioni.
2. Nel medesimo regolamento è inoltre regolata l'attività di commercio su area pubblica svolta in occasione della tradizionale fiera di S. Anselmo.
3. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo d'attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Per parchi di divertimento s'intendono i complessi organizzati d'attrazioni di spettacolo viaggiante.
4. Anche l'esercizio d'attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale, secondo le norme del presente regolamento, previo nullaosta del proprietario dell'area interessata.
5. Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni, sono esclusivamente quelle ricomprese nell'apposito elenco previsto dall'art.4 della legge n.337/1968 succitata.

Art. 2 (aree disponibili e periodi d'occupazione temporanea)

1. Le aree da destinare all'installazione di spettacoli viaggianti per il tradizionale parco di divertimenti in occasione della fiera di S. Anselmo sono individuate con delibera della Giunta Comunale.
2. Le aree da concedere fuori dal tradizionale parco di divertimenti (fiera di S. Anselmo) dovranno essere individuate dal Dirigente dello SUIC e deliberate dalla Giunta Comunale, su parere della Polizia Locale, dando la priorità alle aree centrali esclusivamente per le attrazioni destinate ai bambini.
3. In caso di pluralità di richieste concorrenti, la concessione delle aree sarà rilasciata dallo SUIC sulla base dell'effettiva disponibilità delle stesse. Ci si atterrà, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) migliore compatibilità ambientale della struttura da installare, valutata in base alle caratteristiche tecniche e all'estetica della stessa;
 - b) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante, desunta dalla data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
 - c) in caso di parità, si procederà al sorteggio.Il requisito di cui alla lettera b) potrà essere documentato mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i cinque giorni precedenti ed i cinque giorni successivi al periodo d'esercizio dell'attività.

Art. 3 (Requisiti per la concessione delle aree)

1. Le aree di cui all'art. 2 sono concesse agli esercenti lo spettacolo viaggiante a condizione che:
 - a) siano in possesso della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773
 - b) l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68;
 - c) siano iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio della concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è inoltre subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente contenute nel verbale di visita, da parte della competente Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come stabilito dal Titolo III del R.D.06/05/1940 n. 635.

Art. 4 (Condizioni per il rilascio della licenza comunale di esercizio)

1. La licenza per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, valida per operare sull'intero territorio nazionale, è rilasciata alle persone fisiche che risiedono o, nel caso di società, che hanno la sede legale, nel Comune di Mantova, previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (o al legale rappresentante, se trattasi di una società).
2. A tale fine l'interessato dovrà presentare allo SUIC apposita domanda in bollo, esclusivamente sull'apposita modulistica, con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti:

- luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - residenza ovvero sede legale;
 - estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - numero e tipologia delle attrazioni;
 - titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
 - il non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - il non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - gli obblighi di istruzione dei figli ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S;
 - l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia – in caso di società tutte le persone di cui al DPR 252/1998, articolo 2, devono rendere tale dichiarazione).
3. Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni;
 - fotocopia in corso di validità - a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale- attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968;
 - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza, anche europee, previste per simili spettacoli e devono in ogni caso essere iscritte nell'apposito elenco ministeriale.
5. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata (ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate ecc.).

Art. 5 (presentazione domande di concessione delle aree)

1. La concessione delle aree disciplinata dal presente regolamento è rilasciata esclusivamente ai richiedenti in possesso della licenza comunale di esercizio di cui all'art.69 del T.U. 18.6.1931 n. 773 ed è subordinata al pagamento del canone d'occupazione del suolo pubblico.
2. Le domande, presentate per iscritto, esclusivamente sull'apposita modulistica, in bollo, dovranno tassativamente pervenire allo SUIC entro i seguenti termini:
 - a) se trattasi di domande per partecipare alla tradizionale fiera di S. Anselmo, dal 1° marzo al 31 maggio dell'anno precedente.
 - b) se trattasi di domande per partecipare alle manifestazioni o alle iniziative di cui all'art.2 comma 2 del presente regolamento, almeno sessanta giorni prima dell'evento.
3. A tale fine, si considera la data del timbro postale di spedizione o, se consegnata a mano, quella del timbro d'arrivo allo SUIC.
4. Le domande pervenute prima o dopo i sopraindicati termini o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.
5. Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richieste dal presente regolamento si applicano, in tutti i casi previsti, le disposizioni del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 (obblighi del concessionario dell'area)

1. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'osservanza d'eventuali prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e tutto quanto riguarda l'attrazione.
3. Il concessionario è tenuto a:
 - a) Ottenere apposita autorizzazione prima di manomettere il suolo concesso;
 - b) Non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata.
 - c) Ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - Non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - Salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;

- Non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell'area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri);
 - Eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali.
4. Il concessionario è inoltre tenuto ad installare l'attrazione e a gestirla direttamente, ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S. o tramite persona del proprio nucleo familiare risultante da specifico atto. Per le società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa, in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
5. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
1. Lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 2. Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.

Art. 7 (deposito cauzionale)

1. I partecipanti al Luna Park e gli esercenti autorizzati all'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e di circhi equestri sono tenuti a versare, all'atto del rilascio della concessione, un deposito cauzionale, per un importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del SUIC, in base al tipo di struttura installata, secondo l'elenco ministeriale di cui all'art.4 della L.337/1968.
2. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del periodo assegnato per l'occupazione e potrà essere incamerato dall'Amministrazione Comunale, in tutto o in parte:
 - a) a titolo di risarcimento per i danni che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture;
 - b) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione e/o delle spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile;
 - c) in caso di mancato versamento della somma di denaro per le spese sostenute dalla Commissione Interna di cui all'art.21 del presente regolamento per l'attivazione dei servizi occorrenti all'esercizio del Luna Park;
 - d) qualora il richiedente non si attenga alle disposizioni previste dalla licenza di esercizio e dalla concessione, ivi compreso il mancato smontaggio della struttura e il ripristino dell'area nei termini fissati, nonché alle disposizioni e divieti di cui all'articolo precedente e al presente Regolamento in generale.
3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area o non partecipi al Luna Park, senza fornire una motivazione plausibile, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

TRADIZIONALE LUNA PARK PER LA FESTIVITÀ DI S. ANSELMO

Art. 8 (durata del Parco)

1. Il periodo d'apertura del tradizionale parco dei divertimenti è quello che ha inizio il sabato antecedente la prima domenica di febbraio d'ogni anno e si conclude il 18 Marzo, festività di S. Anselmo (Patrono di Mantova) obbligatoriamente, con facoltà d'ogni singolo operatore, tramite la Commissione Interna, di richiedere proroga della propria concessione di occupazione suolo, fino alla settimana successiva alla scadenza. Tale richiesta cumulativa dovrà essere presentata, a pena d'inaccogliabilità, almeno dieci giorni prima della data succitata di scadenza del parco e comporterà, in caso di accoglimento, il versamento del COSAP relativo al periodo di proroga da parte di ogni operatore che se ne avvale.
2. La partecipazione al parco è obbligatoria durante tutta la durata della manifestazione, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente documentati.
3. Può essere anticipata l'apertura del parco, sino al raggiungimento di un massimo di sessanta giorni complessivi d'apertura e, in caso di comprovata necessità, può essere consentito al singolo operatore di abbandonare l'area prima della scadenza del termine fissato.

Art. 9 (individuazione delle aree)

1. L'area del Comune utilizzata per l'installazione del tradizionale parco divertimenti è individuata con delibera della Giunta Comunale. Nella collocazione delle attrazioni si dovrà garantire il rispetto delle distanze minime di sicurezza e di quelle previste per le zone aventi valore storico, artistico ed ambientale.
2. L'individuazione della porzione d'aree da assegnare alle singole attrazioni è diritto esclusivo ed insindacabile dello SUIC, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
3. L'area sarà dotata di un numero sufficiente di idonei servizi igienici a disposizione degli utenti e degli operatori.

Art. 10 (organico del Parco)

1. L'organico del Parco viene determinato per tipologie di attrazioni –in base all'elenco ministeriale istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968- e comprende gli operatori partecipanti al Parco in qualità di frequentatori abituali e le attrazioni ritenute "novità". L'elenco dei frequentatori abituali è così composto:
 - n.35 piccole attrazioni
 - n.24 medie attrazioni
 - n.9 grandi attrazioniL'elenco di cui sopra sarà aggiornato sulla base dei subentri, delle sostituzioni definitive di attrazione, delle decadenze o delle rinunce di partecipazione degli aventi titolo.
2. Dopo la sistemazione dei frequentatori abituali, nei limiti degli spazi disponibili, lo SUIC potrà inserire, scegliendo tra coloro che hanno presentato domanda, fino ad un massimo di tre attrazioni, ritenute adatte, per tipologia e gradimento del pubblico, a completare il Parco e a determinare un ulteriore richiamo di utenza.
3. Per tutte le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesto il sopralluogo da parte della C.T.P.V.L.P.S. previsto dall'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635, per la verifica della rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.
4. I progetti delle strutture delle attrazioni devono essere approvati precedentemente al loro primo impiego ai sensi della L.18/03/68 n.337 e prevedere eventuali limitazioni d'impiego, incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
5. Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti le distribuzioni dei posti per il pubblico e le vie d'uscita e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della L.18/03/68 n.337.
6. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di un tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.
7. Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

Art. 11

ABROGATO

Art. 12 (attrazioni accessorie)

1. Allo scopo di vivacizzare e arricchire ulteriormente l'organico del Parco Divertimenti, può essere autorizzata l'installazione di attrazioni accessorie, aventi una superficie d'ingombro non superiore a mq. 3.
2. Sono da considerarsi "attrazioni accessorie" gli apparecchi per la gestione dei quali non è richiesta la presenza di una persona e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
3. L'installazione potrà essere consentita esclusivamente ai frequentatori abituali ammessi a partecipare al Parco e non dà diritto alla sostituzione definitiva dell'attrazione prevista dal successivo art.20.
4. Tali attrazioni dovranno essere installate, nei limiti degli spazi disponibili e in numero massimo di venti per tutto il Parco, presso l'area concessa all'attrazionista titolare dell'attrazione principale.

Art. 13 (titoli di preferenza)

1. In caso di pluralità di richieste concorrenti, sarà titolo di priorità nell'ordine:
 - a) la maggiore anzianità di presenza all'interno del Parco Divertimenti, a partire dall'edizione 2001;
 - b) la maggiore anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in qualità d'appartenente alla categoria.
2. In caso d'ulteriore parità, la priorità è stabilita mediante sorteggio.

Art. 14 (modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda, compilata esclusivamente sull'apposita modulistica, in bollo, dovrà pervenire allo SUIC tassativamente entro i termini previsti dal precedente art.5.
2. Il richiedente dovrà indicare, con le modalità di cui al D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
 - a) Generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) Tipologia e precisa denominazione dell'attrazione risultante dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 in vigore;
 - c) Piantina planimetrica dell'attrazione in scala, indicante le esatte misure d'ingombro dell'attrazione e delle relative pertinenze (vano cassa, pedane, ecc.);
 - d) Numero delle roulotte d'abitazione - con relativa piantina-, con relative targhe e dimensioni dell'area che occupano;
 - e) Modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;
 - f) Potenza assorbita in kW dalle attrazioni e dai veicoli adibiti a domicilio;
 - g) Fotografia aggiornata dell'attrazione oggetto della domanda e materiale documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
 - h) ABROGATA
 - i) Il Comune di residenza che ha rilasciato la licenza d'esercizio ex art.69 del T.U.L.P.S. e gli estremi della stessa (se il richiedente non risiede - o se la società non ha la propria sede legale- nel Comune di Mantova);
 - j) Iscrizione al Registro delle Imprese in qualità d'appartenente alla categoria, specificando il numero d'iscrizione, la data e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti.
3. Le domande pervenute prima o dopo i sopraindicati termini o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.
4. La comunicazione relativa all'accoglimento o all'esclusione delle domande di partecipazione al tradizionale Parco di S. Anselmo avverrà mediante avviso affisso all'Albo Pretorio ed altri idonei mezzi di comunicazione.

Art. 15 (obblighi del concessionario)

1. Il concessionario, prima del ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) Copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato. Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
 - b) Certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo della documentazione di cui sopra, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996;
 - c) Dichiarazione circa il numero e il tipo d'estintori in dotazione, ove prescritti;

- d) Dichiarazione circa il possesso della polizza assicurativa R.C. relativa all'attrazione (valida per il periodo della manifestazione) o fotocopia della stessa;
 - e) Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2).
2. Nel termine indicato al precedente comma 1, il concessionario dovrà inoltre provvedere al versamento, alla Tesoreria Comunale o ad altro soggetto preposto:
 - a) del deposito cauzionale previsto dall'art.7 del presente regolamento;
 - b) della somma per la fornitura idrica e d'energia elettrica relativa all'utilizzo dell'area destinata alla sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione di cui al successivo art.16, semprechè non sia stato attivato un contratto diretto di fornitura tra il concessionario ed i soggetti erogatori delle stesse.
 3. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà in qualunque momento revocata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.
 4. Il concessionario deve inoltre:
 - a) Ritirare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico prima di procedere all'installazione dell'attrazione. Quest'ultima potrà essere effettuata non prima della data stabilita e nell'ambito della porzione d'area assegnata;
 - b) Provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare quello di altri operatori;
 - c) Tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di funzionamento;
 - d) Munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla C.T.P.V.L.P.S. e dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali altre documentazioni prescritte;
 - e) Esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi;
 - f) Provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, che andranno raccolti in recipienti chiusi, nonché alla pulizia dell'area;
 - g) Garantire un adeguato controllo da parte delle Autorità preposte allo smaltimento delle acque reflue.
 5. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.
 6. Le emissioni sonore provenienti dal Luna Park dovranno rispettare quanto disposto nello specifico regolamento comunale.

Art. 16 (sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi)

1. La sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione al seguito delle attrazioni e preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 14, dovrà avvenire esclusivamente nell'apposita area destinata a tale scopo, nell'ambito delle piazzole assegnate e nei tempi e con le modalità fissate dallo SUIC.
2. Il Comune provvederà, su richiesta e contestualmente alla consegna della concessione, al rilascio di un contrassegno, per ogni caravan al seguito, che deve essere esposto in modo ben visibile, onde permettere i relativi controlli.
3. L'area di cui al precedente comma 1 sarà attrezzata con idonei allacciamenti all'acquedotto cittadino, all'impianto fognario e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
4. Tutti gli operatori partecipanti sono obbligati al pagamento della fornitura idrica e d'energia elettrica relativa all'utilizzo dell'area di cui al precedente comma 1, nonché al pagamento delle spese per lo spazzamento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
5. Nell'area di cui al precedente comma 1, dopo la sistemazione delle carovane abitative, qualora residui ulteriore spazio disponibile, potrà essere autorizzato lo stazionamento dei carriaggi.

Art. 17 (sostituzione temporanea dell'attrazione)

1. Nel caso in cui il titolare non possa disporre della propria attrazione per cause di forza maggiore (es. guasti o danni gravi subiti dall'attrazione) può essere allo stesso concesso, prima dell'installazione, l'esercizio dell'attività con un'altra attrazione, di proprietà di terzi, purché la nuova attrazione sia uguale a quella non disponibile e siano rispettate le precedenti misure d'ingombro.
2. Prima di concedere la sostituzione richiesta, lo SUIC richiederà idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di forza maggiore.

Art. 18 (rinunce e aspettative)

1. Il frequentatore abituale che rinuncia alla concessione dell'area assegnatagli, per giustificati e comprovati motivi, dovuti a gravi problemi di salute o tecnici sorti improvvisamente, deve comunicarlo allo SUIC tempestivamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. Alla comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione che giustifichi l'improvvisa rinuncia.
2. Il frequentatore abituale potrà anche chiedere un periodo d'aspettativa una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva. In questo caso, l'interessato, almeno trenta giorni prima dell'inizio del Parco, dovrà far pervenire allo SUIC apposita comunicazione contenente, oltre alle proprie generalità complete, la dichiarazione che è da tre anni consecutivi che partecipa al parco, in qualità di frequentatore abituale.
3. Se il frequentatore abituale non partecipa al parco per i giustificati e gravi motivi e con le modalità di cui al primo comma oppure se invia regolare comunicazione di "Aspettativa" nei tempi e con le modalità di cui al comma precedente, non perderà l'anzianità di presenza finora acquisita, ma non ne maturerà di ulteriore.
4. Ogni altro caso di mancata partecipazione alla manifestazione (ad es. per omessa o tardiva presentazione della relativa domanda) senza che siano state inoltrate le dovute comunicazioni giustificative di cui ai commi precedenti non è da ritenersi assenza giustificata.
5. Il superamento del numero di assenze consentite di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'automatica esclusione dall'elenco dei frequentatori abituali.

Art. 19 (subentri)

1. Il subentro nel ramo d'azienda comporta il riconoscimento del diritto acquisito di "frequentatore abituale" a favore dei seguenti soggetti:
 - a) trasferimento a causa di morte: al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti, entro il secondo grado. Nell'ipotesi che a succedere nella conduzione dell'attrazione possano essere più figli, la titolarità è riconosciuta ad uno solo degli stessi, designato con atto notarile dagli altri eredi;
 - b) trasferimento per atto tra vivi: il subentrante acquirente dovrà installare nel Luna Park la stessa attrazione acquistata e/o donata.
2. Nel caso di trasferimento d'azienda per atto tra vivi, l'anzianità maturata dall'alienante sarà riconosciuta al subentrante, purché munito della licenza di cui al presente regolamento e fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Nel caso di scioglimento o estinzione di società costituita legalmente, è riconosciuto il diritto di frequentatore abituale al socio subentrante nella licenza.

Art. 20 (sostituzione definitiva dell'attrazione)

1. I frequentatori abituali, qualora intendano sostituire definitivamente la loro attuale attrazione con un'altra, dovranno presentare tassativamente allo SUIC la richiesta di conversione, esclusivamente compilando l'apposita sezione, contenuta nella domanda di partecipazione alla Fiera di S. Anselmo, entro la scadenza dei termini di presentazione di quest'ultima, a pena d'inammissibilità.
2. Tale sostituzione definitiva può essere concessa a condizione che:
 - a) non sia pregiudicata, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park degli altri frequentatori abituali;
 - b) le misure d'ingombro non superino il 10% per le grandi attrazioni, il 20 % per le medie ed il 30% per le piccole;
 - c) la nuova attrazione non sia, per denominazione e per caratteristiche desumibili dall'elenco ministeriale di cui all'art.4 della legge 18/3/1968 n. 337, simile ad altre attrazioni esistenti nel parco divertimenti, al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse e di offrire alla cittadinanza maggiore varietà di spettacolo;
 - d) l'accoglimento della richiesta di conversione comporti la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.
3. Fatto salvo quanto sopra, sarà sempre possibile concedere la conversione di una grande attrazione in una media o piccola attrazione.
4. I frequentatori abituali possono inoltre cumulare le superfici delle attrazioni di cui sono titolari per sostituire le stesse con una nuova attrazione che non abbia una superficie superiore al cumulo di quelle sostituite e semprechè la nuova attrazione non sia simile o non abbia la medesima denominazione in elenco ministeriale rispetto ad un'attrazione presente nel Parco.
5. In caso di diniego della richiesta di conversione, resta confermata l'attrazione originariamente posseduta dal richiedente.

Art. 21 (Commissione Interna)

1. I partecipanti al parco nominano una Commissione Interna, di durata triennale e composta da tre membri, nominati tra i frequentatori abituali presenti sul parco, più due rappresentanti degli operatori commerciali su area pubblica, di cui almeno uno in rappresentanza degli operatori titolari dei posteggi di tipologia 1 (piccoli posteggi).
2. L'elezione della Commissione deve avvenire entro il termine del parco e gli eletti rimangono in carica sino all'elezione successiva. L'elenco di coloro che sono stati nominati deve essere trasmesso, per iscritto, allo SUIC entro e non oltre cinque giorni dall'elezione.
3. La Commissione Interna ha esclusivamente i seguenti compiti:

- a) Collaborare con gli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale per la corretta installazione delle attrazioni;
 - b) Prestare collaborazione e consulenza fattiva per la diffusione dell'informazione, formulando anche eventuali proposte finalizzate ad accrescere il livello complessivo della manifestazione;
 - c) Segnalare allo SUIC eventuali comportamenti, fatti o circostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento del parco;
 - d) Provvedere autonomamente a tutto quanto concerne la pubblicità del parco.
4. Nel caso in cui la Commissione Interna non sia in grado di funzionare, gli operatori provvederanno senza ritardo a nominare altri membri in sostituzione dei precedenti.
5. Per lo svolgimento dei compiti descritti nel comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di nominare un proprio esperto da inserire nella Commissione Interna di cui al comma 1. La nomina è gratuita e tiene conto dell'esperienza maturata nel settore.

TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. ANSELMO

Art. 22 (definizione di commercio su aree pubbliche)

1. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. Le attività di commercio su aree pubbliche fanno parte integrante del Luna Park di S. Anselmo.
2. Almeno il 90% dei posteggi loro riservati all'interno del Parco deve essere destinato ai commercianti su aree pubbliche che somministrano e/o pongono in vendita esclusivamente prodotti alimentari, giocattoli e simili. Di questi almeno il 10%, nel caso di richieste pervenute allo SUIC, dovrà essere riservata ai commercianti di prodotti biologici.
3. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del Parco è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 114/98 dalla L.R. 21/3/2000 n. 15, nonché dal presente e dagli altri regolamenti comunali, cui sia necessario dare applicazione.
4. Durante lo svolgimento della fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di cinquecento metri.
5. Riguardo alla durata dell'attività di cui al presente Titolo si fa riferimento a quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.

Art. 23 (individuazione delle aree)

1. Le aree da destinare agli operatori del commercio su aree pubbliche sono individuate alle estremità del parco e tra il Bocciodromo e la Bocciofila, in modo da distribuire uniformemente i posteggi nel rispetto della graduatoria. La collocazione degli operatori commerciali avverrà alternando un posteggio di tipologia 1 ad uno di tipologia 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le posizioni dei singoli operatori commerciali su area pubblica saranno determinate annualmente dagli uffici competenti in sede di stesura della planimetria generale, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dalla C.T.P.V.L.P.S. e dalle altre autorità competenti.
3. Le aree destinate al commercio di prodotti alimentari, nonché i banchi mobili e gli automezzi dovranno rispondere ai requisiti dell'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 (modalità di presentazione della domanda)

1. Sono ammessi a partecipare alla Fiera i titolari d'autorizzazione di cui all'art.28, 1° co. lett. a) e b) del D.lgs.114/98, provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità dei posteggi previsti dal presente regolamento.
2. Il medesimo operatore non può avere più di due concessioni di posteggio nell'ambito della manifestazione.
3. Le domande di concessione del posteggio, compilate esclusivamente sull'apposita modulistica, in bollo, dovranno tassativamente pervenire allo SUIC dal 1° marzo al 31 maggio dell'anno precedente lo svolgimento della tradizionale fiera. A tal fine, si considera la data del timbro postale di spedizione o, se consegnata a mano, quella del timbro di arrivo allo SUIC.
4. Entro il termine di presentazione e con le modalità di cui sopra, dovranno pervenire allo SUIC sia le domande di quei soggetti che sono già inseriti in graduatoria sia le nuove richieste di partecipazione.
5. Il richiedente, nella domanda, dovrà indicare, con le modalità di cui al D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
 - a) Generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e Partita IVA, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) Tipologia dell'autorizzazione su area pubblica posseduta;
 - c) Data e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, in qualità di appartenente alla categoria;
 - d) Tipologia dei prodotti posti in vendita;
 - e) Dimensione richiesta del posteggio, tenendo conto dell'apertura massima del banco, degli eventuali sporti (p.es. tende od altre strutture leggere aggettanti) e dei mezzi mobili (esclusivamente il furgone utilizzato come magazzino per le scorte deperibili, munito del relativo allacciamento elettrico) che devono essere ricompresi nell'area totale del posteggio;
 - f) Eventuale necessità di disporre di un posteggio anche per l'automezzo in prossimità del banco;
 - g) Idoneità e conformità alle vigenti disposizioni di legge di tutte le strutture utilizzate (impianti, bruciatori a gas o elettrici, fornelli, ecc.), nonché dei collegamenti e degli allacciamenti elettrici, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose durante lo svolgimento dell'attività stessa.
6. Le domande pervenute prima o dopo i sopraindicati termini o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

- j) Collocare le tende di protezione del banco di vendita ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt.;
 - k) Essere in possesso della prescritta idoneità igienico-sanitaria e di munirsi di veicoli appositamente attrezzati, qualora intenda esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli.
3. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento del banco, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.
 4. Le emissioni sonore provenienti dal Luna Park dovranno rispettare quanto disposto nello specifico regolamento comunale.

Art. 28 (subingresso e decadenza)

1. La concessione del posteggio è trasferibile con la cessione (per acquisto o per affitto) dell'azienda, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 21/3/2000 n. 15. Ciò comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.
2. L'operatore decade dal posteggio e perde l'anzianità di presenza relativa all'anno in corso, senza alcun diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di COSAP, nel caso in cui non rispetti le norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non sia utilizzato per un periodo di tempo complessivo superiore a cinque giorni durante il periodo di validità della concessione, salvo il caso di assenza per malattia o per altre cause ritenute giustificabili. In tali circostanze l'operatore dovrà comunicare per iscritto allo SUIC, entro e non oltre il secondo giorno dall'inizio dell'evento, la propria assenza, motivandola con le relative pezze giustificative. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza opera di diritto.
3. Nei succitati casi è facoltà dello SUIC concedere ad altro richiedente, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, il posteggio rimasto disponibile.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'operatore dovrà in ogni caso garantire la propria presenza negli ultimi sette giorni di attività del Luna Park.

TITOLO IV

CIRCHI EQUESTRI

Art.29 (aree per l'installazione di spettacoli circensi)

1. Le aree del Comune utilizzate per l'installazione dei complessi circensi sono individuate con delibera della Giunta Comunale, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza e di quelle previste per le zone aventi valore storico, artistico ed ambientale.

Art. 30 (classificazione dei circhi equestri)

1. I circhi equestri sono classificati nelle seguenti categorie, secondo la Circolare Ministro Turismo e Spettacolo n.4804/TB30 del 27 settembre 1989:
 - prima categoria, da oltre 2.000 posti e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
 - seconda categoria, da 1000 a 2.000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
 - terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse del tendone 35 a 38 metri;
 - quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
 - quinta categoria, da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

Art. 31 (concessione dell'area)

1. La concessione dell'area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.
2. Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente due volte l'anno, una per ogni semestre.
3. Limitatamente al periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 30 marzo di ogni anno non saranno rilasciate concessioni.
4. L'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari, alle condizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 (presentazione delle domande)

1. Le domande per il rilascio della concessione di cui al precedente art. 31, andranno compilate esclusivamente sull'apposita modulistica, in carta resa legale, e dovranno tassativamente pervenire allo SUIC almeno sessanta giorni prima della manifestazione.
2. A tal fine, si considera la data del timbro postale di spedizione o, se consegnata a mano, quella del timbro di arrivo allo SUIC.
3. Nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti dati:
 - a) Generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - b) Progetto, corredato da planimetrie, indicante la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;
 - c) Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2).
 - d) Data dell'ultima concessione d'area rilasciata dal Comune;
 - e) Indicazione esatta delle date per le quali si chiede l'occupazione di suolo pubblico e del periodo nel quale s'intende effettuare gli spettacoli;
 - f) Se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo; in tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura d'interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento d'animali, ai sensi della Legge 22 Novembre 1993, n.473;
 - g) Estremi del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;
 - h) Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

4. Le domande di cui al precedente comma 1, per l'occupazione di suolo privato, del Demanio o del Demanio comunale, dovranno essere presentate allegando l'autorizzazione del proprietario dell'area interessata.
5. Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

Art. 33 (titoli di priorità)

1. Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo, l'area è concessa in via prioritaria, al circo che non utilizza animali negli spettacoli e successivamente a quello appartenente alla categoria superiore e, in caso di parità di categoria, a quello assente dalla città da più tempo.
2. In caso d'ulteriore parità, è data priorità alla domanda recante il timbro postale di spedizione o, se consegnata a mano, il timbro d'arrivo allo SUIC, meno recente.
3. Nel caso in cui si registri un ulteriore caso di parità, la priorità è stabilita dal sorteggio.

Art. 34 (obblighi del concessionario)

1. Il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dallo SUIC, tutta la documentazione tecnica, necessaria per la convocazione ed il relativo sopralluogo della C.T.P.V.L.P.S. o della C.T.C.V.L.P.S., rispettivamente in cinque copie o in sette copie.
2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà, in qualunque momento, revocata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.
3. Il concessionario deve inoltre:
 - a) Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
 - b) Garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della C.T.P.V.L.P.S. o della C.T.C.V.L.P.S. o d'altri organi competenti;
 - c) Provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione;
 - d) provvedere al versamento, alla Tesoreria Comunale o ad altro soggetto preposto, di un deposito cauzionale adeguato alla categoria di appartenenza del circo medesimo;
 - e) Versare il canone di occupazione suolo all'atto del ritiro del concessionario, nei modi previsti dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
 - Lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 - Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.
5. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

Art. 35 (tutela delle specie animali)

1. Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 559.10770.10089.G(27) del 22/05/2000 e di qualunque altra norma o disposizione di legge in materia e ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n.123 del 28.9.2000 in materia di tutela e custodia degli animali.

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 36 (sanzioni- principi generali-)

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte, nonché delle eventuali specifiche disposizioni dirigenziali allo stesso relative.
2. Le tipologie di sanzioni previste dal presente regolamento e di seguito descritte si articolano in:
 - a) sanzioni principali (pecuniarie)
 - b) sanzioni accessorie
 - c) sanzioni per violazioni alle norme contenute nel titolo III del regolamento (in materia di commercio su aree pubbliche)
3. Sanzioni pecuniarie: per tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, così come disciplinato dall'art. 7/bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
4. Sanzioni accessorie: per le violazioni elencate al successivo art.37, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica di diritto la relativa sanzione accessoria.
5. Per tutte le violazioni alle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del D.L.vo 114/98, dalla L.R. 25 novembre 2002 n.27, nonché da ogni altra normativa vigente in materia.

Art. 37 (Sanzioni accessorie)

1. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui al precedente art.36, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
a. Per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione →	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
b. Per aver esercitato in luoghi, spazi, tempi diversi da quelli assegnati →	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
c. Per aver esercitato con attrazione diversa da quella concessionata →	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
d. Per aver subconcesso ad altri lo spazio concessionato →	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
e. Per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste dalla concessione →	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
f. Differmità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe →	Ripristino immediato dell'attrazione
g. Differmità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, qualora con il suo ingombro impedisca od ostacoli il montaggio e/o il funzionamento delle limitrofe attrazioni →	Revoca della concessione, chiusura e smontaggio dell'attrazione
h. Non veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni contenute nella domanda di partecipazione →	Inammissibilità della domanda, revoca della concessione e chiusura dell'attrazione, se l'accertamento avviene durante il periodo di svolgimento della manifestazione; in caso di recidiva l'operatore sarà escluso definitivamente dalla

manifestazione

- i. Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione d'attività della medesima emanati dal Servizio Comunale competente → Rimozione coattiva dell'attrazione, con addebito delle spese all'esercente stesso; incameramento della cauzione versata ed esclusione dalla manifestazione per i successivi due anni
- j. Manomissione degli allacciamenti elettrici ed idrici → Sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti.
- k. Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione → Sospensione dell'attività dell'attrazione per cinque giorni
- l. Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore → Sospensione dell'attività dell'attrazione per tre giorni
- m. Smontaggio totale o parziale dell'attrazione e delle attrezzature prima del termine d'ultimazione della manifestazione ovvero mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e delle attrezzature e per l'abbandono dell'area → Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo
- n. Occupazione non consentita degli spazi stabiliti, da parte dei veicoli al servizio degli operatori → Rimozione immediata, a cura dell'occupante, dallo spazio non autorizzato; in caso d'inerzia, vi provvederà il Comune, a spese dell'interessato, incamerando parte della cauzione versata, fino a concorrenza della somma anticipata

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 (rinvio ad altre norme)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia inoltre alle disposizioni del Decreto 18 Maggio 2007 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" (G.U. n. 136 del 14-6-2007).

Art.39 (disposizioni transitorie)

1. Relativamente all'edizione 2008 del Luna Park di S. Anselmo, saranno accolte le domande di concessione di suolo per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante di cui al precedente art.14 e quelle di concessione di posteggio di cui al precedente art.24 pervenute dal 1° settembre al 31 ottobre 2007.

Art. 40 (entrata in vigore del presente regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.
2. A decorrere da tale data sono abrogati il precedente Regolamento Comunale in materia ed ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.